



24239-18

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Oggetto

SECONDA SEZIONE CIVILE

DISTANZE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 19652/2014

- ANTONIO ORICCHIO - Presidente - Cron. 24239
- GUIDO FEDERICO - Consigliere - Rep. e/
- GIUSEPPE GRASSO - Consigliere - Ud. 12/04/2014
- ANTONINO SCALISI - Consigliere - CC
- RAFFAELE SABATO - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 19652-2014 proposto da:

MARIO, ANNA, elettivamente
domiciliati in)

[;

- ricorrenti -

contro

ELISA, elettivamente domiciliata in ,
))

22


;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 210/2014 della CORTE D'APPELLO
di VENEZIA, depositata il 29/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. RAFFAELE
SABATO;

lette le conclusioni del P.M. in persona del Sostituto
Procuratore Generale Dott. CORRADO MISTRI
che conclude per il rigetto del ricorso.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'R' followed by a horizontal line that curves downwards and to the left, ending in a small loop.



12.4.2018 n. 19 19652-14

Rilevato che:

1. Elisa I. e Anna. ha convenuto innanzi al tribunale di Padova Mario. amentando che le opere da essi eseguite per ottemperare alla precedente sentenza del tribunale di Padova n. 332 del 2002 - che li aveva condannati a regolarizzare ex art. 901 cod. civ. luci irregolari in una parete al di sotto di una veranda su balcone in immobile in Padova, via Rolandino 9, confinante con quello dell'attrice - non fossero in effetti conformi alla decisione giudiziale e comunque alla disposizione codicistica, per cui ha chiesto la condanna dei convenuti a rimuovere l'opera o ad ottemperare alla sentenza o alle indicazioni fornite dal c.t.u. officiato nella precedente lite.

2. Sulla resistenza dei convenuti il tribunale con sentenza depositata il 4/11/2011 li ha condannati a eliminare le luci, realizzando una muratura di tamponamento in laterizio, eventualmente con formelle in vetrocemento non apribili.

3. Adita dai signori. e Giacomini con sentenza depositata in data 29/1/2014 la corte d'appello di Venezia ha rigettato l'impugnazione. A sostegno della decisione, la corte territoriale ha considerato:

- che fosse infondata l'eccezione di improcedibilità della domanda sul presupposto dell'esigenza di avviare procedimento esecutivo per ottenere l'esecuzione della sentenza in giudicato; avendo infatti gli originari convenuti eseguito la sentenza, mediante giudizio di cognizione è possibile accertare la conformità o no delle opere;
- che condivisibilmente il tribunale avesse ritenuto le opere di regolarizzazione della luce non rispettose dell'art. 901 cod. civ., per essere la vetrata realizzata a un'altezza di appena m. 1,60 invece di



quella prescritta di m. 2,50, così consentendo la visuale attraverso il telaio con formelle di vetrocemento trasparenti;

- che era sussistente l'interesse ad agire nonostante che dal terrazzo superiore la proprietà fosse sottoposta a veduta, non escludendo tale peso l'interesse a far rimuovere ulteriori pregiudizi.

4. Per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso per cassazione Mario Degli Stefani e Anna Giacomini sulla base di tre motivi. Ha resistito Elisa con controricorso. Il procuratore generale, in persona del sostituto dott. Corrado Mistri, ha concluso per iscritto nel senso del rigetto del ricorso.

Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 113, 612 cod. proc. civ., 2931 e 2933 cod. civ., assumendosi che erroneamente la corte d'appello non abbia accolto l'eccezione di improcedibilità in sede di cognizione di azione volta a far accertare la conformità di opere spontaneamente eseguite in seguito a sentenza passata in giudicato e costituente titolo esecutivo, azione che secondo la parte ricorrente sarebbe da proporsi con ricorso al giudice dell'esecuzione.

1.1. Il motivo è infondato. Questa corte intende infatti dare continuità al principio di diritto per cui la verifica dell'esecuzione spontanea di titolo esecutivo si attua mediante sentenza in sede cognitiva, eventualmente - ma non necessariamente - avviata come opposizione all'esecuzione.

1.2. La giurisprudenza invero (v. ad es. Cass. n. 5873 del 24/05/1991), nel chiarire che la legittimazione all'esecuzione forzata di una sentenza di condanna ad un *facere* o a un *non facere* spetta soltanto alla parte che risulti aver diritto all'adempimento del relativo obbligo, e non a chi vi sia condannato che non ha interesse ex art. 100 cod. proc. civ., specifica che l'interesse ad attuare l'obbligo da



parte del condannato trova realizzazione nel mero adempimento spontaneo.

1.3. Nella normalità dei casi, avendo il condannato eseguito spontaneamente la sentenza, sarà l'iniziativa processuale dell'avente diritto all'esecuzione, mediante avvio dell'esecuzione forzata cui ritenga di avere ancora diritto (ad es. per asserita inosservanza del *dictum* giudiziale), a stimolare una reazione dell'ottemperante sotto forma di eccezione. In tal senso, la maggior parte dei precedenti giurisprudenziali si occupa, come è naturale secondo l'*id quod plerumque accidit*, della deduzione di ottemperanza quale eccezione in sede di esecuzione forzata già avviata (cfr. ad es. Cass. n. 3490 del 15/10/1976 che ribadisce che, in tal caso, se sorga contrasto tra le parti sulla conformità o no di tale adempimento al comando espresso dal titolo esecutivo, ha origine una controversia che, anche se non proposta con le modalità di cui all'art 615 cod. proc. civ., concreta una vera e propria opposizione all'esecuzione). E' dunque pacifico, per tali casi, che l'eccezione di avvenuta esecuzione spontanea, ove sussista contrasto, inneschi nel processo esecutivo un'azione di accertamento (cfr. altresì, anche per richiami, Cass. n. 3016 del 28/09/1968, che specifica trattarsi di giudizio di cognizione e avere la relativa pronuncia, ancorché emessa sotto forma di ordinanza, natura e contenuto di sentenza, come tale impugnabile; cfr. poi Cass. n. 849 del 03/05/1967 che specifica che, nel caso in esame, l'oggetto del contendere non consiste, a differenza di quanto accade allorché il giudice dell'esecuzione provvede con decreto ai sensi dell'art. 613 cod. proc. civ., nell'eliminare le difficoltà dell'esecuzione, bensì nello stabilire se il diritto all'esecuzione sia o meno fondato su un titolo esecutivo ancora azionabile, nonostante l'asserita esecuzione spontanea che avrebbe prodotto l'estinzione dell'obbligazione e la consumazione dell'azione esecutiva; cfr. in generale anche Cass. n. 574 del 25/01/1979 e n. 19877 del 29/08/2013).



1.4. Resta da esaminare dunque il caso, che qui rileva, in cui il condannato abbia attuato il comando recato dalla sentenza (ciò che dovrebbe corrispondere alla maggioranza dei casi), ma (e ciò è eccezionale) l'avente diritto all'esecuzione sollevi - in via solo stragiudiziale, con fondamento o anche per mera iattanza - incertezze mediante contestazioni circa la corrispondenza dell'attuazione spontanea ~~o~~ il precetto contenuto nella sentenza di condanna. Deve, per tale caso, riconoscersi la possibilità del ricorso a un'azione di accertamento - diversa dall'opposizione all'esecuzione - d'iniziativa del soggetto che ritenga di aver rettammente eseguito spontaneamente il titolo esecutivo a suo carico. Invero - secondo il predetto indirizzo che va condiviso (Cass. n. 5873 del 24/05/1991) - questa corte ha già affermato che, in tal caso, resta salva per il condannato la possibilità del ricorso ad un'azione di accertamento, fuori da un processo di esecuzione.

1.5. Può qui precisarsi che la possibilità di tale azione al di fuori di iniziative ~~esecutive~~ dell'esecutante - con le medesime finalità di rimozione di ogni incertezza circa l'estinzione dell'obbligazione e del titolo esecutivo che la portava - è tutela idonea, nella logica dell'accesso alla giustizia e a un rimedio effettivo ex artt. 24 cost., 47 c.d.f.U.e. e 6 c.e.d.u., oltre che a conseguire certezza circa la situazione giuridica, a scoraggiare comportamenti di iattanza posti in essere dall'esecutante a carico dell'ottemperante (talora ritenuti dalla giurisprudenza molestie, anche in sede possessoria) e a porre a carico del *iactans*, mediante i meccanismi degli artt. 91 ed eventualmente 96 cod. proc. civ., oltre che mediante il risarcimento, gli oneri dell'accertamento resi necessario.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione degli artt. 100, 112 e 115 cod. proc. civ., per avere erroneamente la corte d'appello ritenuto il sussistere di un interesse ad agire delle controparti ai fini



della regolarizzazione di luci, a fronte dell'esercizio di una veduta dal terrazzo superiore.

2.1. Il motivo è inammissibile. Invero, -al di là di quanto considerato dalla corte di merito circa il sussistere di interesse ex art. 100 cod. proc. civ. alla regolarizzazione di luci pur quando da altra porzione di fondo si eserciti veduta, deve considerarsi come - a fronte di azione volta semplicemente a verificare le modalità di esecuzione di titolo esecutivo già disponente la regolarizzazione - la deduzione avrebbe dovuto proporsi nel giudizio che ha condotto alla sentenza passata in giudicato, e non nella presente sede avente come unico oggetto la predetta verifica.

3. Con il terzo motivo si deduce violazione degli artt. 61 e 191 cod. proc. civ. nonché 901 cod. civ., lamentandosi non essersi accertato se l'apertura costituisse luce e non essersi disposta c.t.u., essendo ricorsi i giudici a conoscenze personali.

3.1. Anche tale motivo è inammissibile. Può anzitutto ribadirsi in questa sede, in riferimento alle doglianze relative all'intervenuto accertamento della natura di luce in ordine all'apertura, quanto prima osservato circa la pertinenza di una siffatta deduzione non alla presente sede, ma a quella che ha condotto all'emanazione della precedente sentenza passata in cosa giudicata. Per il resto, il motivo tende a ottenere, inesigibilmente in sede di legittimità, rivalutazioni in ordine allo svolgimento dell'istruttoria tecnica, spettanti insindacabilmente ai giudici di merito.

4. In definitiva, il ricorso va rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alle spese come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

P.Q.M.




La corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione a favore della parte controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 4.200 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezione civile, in data 12 aprile 2018

Il presidente


(A. Oricchio)

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 04 OTT. 2018

Il Funzionario Giudiziario
Valeria NERI